



RAPPORTO
CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

9

Il documento è il nono di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:
“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.

A cura di (in ordine alfabetico):
Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A DICEMBRE 2020



RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La riforma stabilisce nuove modalità di **collaborazione tra enti pubblici e terzo settore**, valorizzando le tante esperienze collaborative costruite negli anni e per la prima volta riconosciute e normate in modo organico.

Tra gli strumenti di collaborazione previsti c'è la **co-programmazione e co-progettazione**, ma anche le **convenzioni** che prevedano il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) per lo svolgimento di specifiche attività.

Tra gli affidamenti sottoposti a precise indicazioni, ci sono quelle dei **servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza** alle organizzazioni di volontariato, mantenendo le condizioni di efficienza economica e adeguatezza richieste da tutta la normativa sui rapporti con la pubblica amministrazione.

Previsti, inoltre, una serie di strumenti per facilitare l'**utilizzo di beni e immobili pubblici o sequestrati alla criminalità** gestiti dagli Ets per finalità sociali.

Sommario

| | |
|---|----|
| CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PRGETTAZIONE..... | 5 |
| CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI | 11 |
| TRASPORTO SANITARIO..... | 15 |
| UTILIZZO DI BENI E IMMOBILI PUBBLICI..... | 18 |

Co-programmazione e co-progettazione



COS'È

La co-programmazione e la co-progettazione sono modalità di relazione tra enti pubblici e Terzo settore ispirate al principio di collaborazione. L'ente del Terzo settore (Ets) si caratterizza infatti per lo svolgimento di attività di interesse generale che lo rendono omologo per finalità all'ente pubblico: per questo motivo sono previste forme di relazione tra i due soggetti che non presuppongano, come nel caso dei soggetti di mercato, interessi diversi e contrapposti, ma un partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa.

Co-programmazione e co-progettazione sono quindi modalità concrete con cui enti pubblici e Terzo settore possono operare insieme per perseguire uno scopo condiviso nei settori di attività di interesse generale.

Ciò avviene mantenendo la piena trasparenza dei rapporti e la necessità di trattare in modo uniforme i soggetti che entrano in relazione con la pubblica amministrazione, da individuare attraverso bandi pubblici e sulla base di criteri coerenti con l'obiettivo da perseguire.

CO-PROGRAMMAZIONE

“È finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”; è quindi il momento in cui il Terzo settore può partecipare a pieno titolo alla formazione delle politiche pubbliche, portando la propria capacità di lettura.

CO-PROGETTAZIONE

“È finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti” sulla base degli strumenti di co-programmazione prima richiamati.

L'esito di questo processo può anche consistere in forme di **accreditamento**, con la costituzione di un albo aperto di soggetti con cui un ente pubblico può stabilmente collaborare su specifici interventi. Tale modalità di relazione richiede una non irrilevante evoluzione da parte dei soggetti coinvolti. Gli enti pubblici sono chiamati a suscitare, integrare, coordinare un insieme differenziato di risorse, anziché a gestire in proprio o

attraverso fornitori. Agli enti del Terzo settore è richiesta la capacità di assumere nuove responsabilità pubbliche, e la capacità di vedere oltre ai confini della propria organizzazione.



COME FUNZIONA

Per tutelare la trasparenza a garanzia dell'uniformità di trattamento, per la co-programmazione, la co-progettazione e conseguente gestione, le pubbliche amministrazioni devono indire **bandi pubblici** per definire chi siano gli enti del Terzo settore ammessi a contribuire alle politiche pubbliche. In tali bandi viene pertanto richiesto, oltre che di comprovare di essere un Ets, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità che autorizzano a intrattenere i rapporti con le amministrazioni e di competenze specifiche sui temi oggetto di co-programmazione o co-progettazione. Viene inoltre generalmente richiesto un elaborato iniziale con idee e proposte, così da selezionare soggetti in grado di contribuire adeguatamente al lavoro dei tavoli. Il bando deve inoltre specificare quale sarà il meccanismo di funzionamento di questi ultimi e, se si tratta di co-progettazione cui segue l'effettiva implementazione degli interventi, quali sono le risorse pubbliche messe a disposizione e con quali criteri e modalità verranno attribuite.

Gli incontri devono essere verbalizzati a garanzia della trasparenza, sino ad un verbale conclusivo che raccoglie le decisioni assunte.

Ad esito dei bandi si seleziona il soggetto o l'insieme dei soggetti di Terzo settore che ha titolo a lavorare insieme alla pubblica amministrazione o per condividere la lettura dei bisogni e delle risorse e delle strategie di intervento (co-programmazione) o per progettare e eventualmente, quindi, gestire servizi e interventi coerenti con il quadro prima delineato (co-progettazione).

| | STRUMENTI COMPETITIVI | STRUMENTI COLLABORATIVI |
|---|---|--|
| A cosa serve | Ad acquisire servizi, forniture, lavoro e opere (dlgs 50/2016) | A sostenere e integrare nelle politiche pubbliche l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune (dlgs 117/2017) |
| Fondamento normativo rispetto alle procedure da adottare | dlgs. 50/2016 (Codice dei contratti) | Art. 55 del codice del Terzo settore, legge 241/1990 più eventuale legislazione regionale ed eventuali regolamenti comunali |
| Principi generali rispetto alle procedure | Economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, ecc. | |
| Chi procede | La pubblica amministrazione | La pubblica amministrazione; ciò può avvenire anche a seguito di istanza da parte di un soggetto non pubblico, che viene valutata e, dove ritenuto opportuno, viene assunta dalla Pa |
| Cosa avviene | Le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione presentano la propria offerta, una commissione aggiudicatrice valuta quale di esse sia migliore e affida a questa la commessa | I soggetti ammessi alla co-progettazione e l'amministrazione procedente iniziano un dialogo teso ad individuare in tutto il partenariato le soluzioni migliori e le risorse per realizzarle |
| Trasparenza | Hanno titolo di accedere alla documentazione tutti i soggetti che rivestono un interesse legittimo rispetto all'affidamento, tipicamente un concorrente secondo classificato nella gara | Hanno diritto ad accedere alla documentazione i cittadini, le associazioni, i comitati, i soggetti politici, le amministrazioni portatrici di un interesse rispetto al procedimento |
| Come si conclude | Con l'aggiudicazione ad uno dei concorrenti | Con un accordo che coinvolge amministrazione procedente e più partner e che auspicabilmente integra e valorizza, a seguito di un esito consensuale, una pluralità di contributi e risorse apportate. Ciò non esclude, ove l'accordo non sia raggiunto, che l'amministrazione procedente individui di propria iniziativa la proposta o le proposte operative che meglio traducono l'esito della co-progettazione. |



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

I tavoli coinvolgono tutti i soggetti di Terzo settore interessati e aventi i requisiti che ciascun bando prevede. Rispetto alla partecipazione ai tavoli di soggetti diversi – pur non assicurata in forza della legge – le esperienze più diffuse tendono a coinvolgere anche soggetti non di Terzo settore (es. aggregazioni informali di cittadini; soggetti del tessuto economico del territorio) qualora possano contribuire al perseguimento dell’interesse generale.



CASI SPECIFICI

Nel luglio 2018 il Consiglio di Stato, su sollecitazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ha emesso un parere in cui solleva taluni dubbi sulla legittimità degli strumenti illustrati.

La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 131 pubblicata il 26 giugno 2020, ha dissipato ogni dubbio ed ha definitivamente chiarito che l’art. 55 del Codice Terzo settore costituisce una possibile attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione): la disposizione, infatti, «realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (...)». Con essa viene riconosciuto che gli enti pubblici, oltre agli strumenti competitivi (appalti), possono anche ricorrere agli strumenti collaborativi (co-programmazione e co-progettazione), ponendo sullo stesso piano il codice degli appalti e il codice del Terzo Settore, il tutto nel pieno rispetto delle norme eurocomunitarie.

Tale orientamento si è poi riflesso nel percorso di conversione del decreto-legge cosiddetto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale): l’art. 8, c.5 innova il Codice dei contratti pubblici (dlgs. n. 50 del 2016), introducendo una serie di misure di coordinamento fra quest’ultimo ed il codice del Terzo settore (dlgs. n. 117 del 2017). Una modifica apparentemente tecnica, ma che ha un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare “impulso” ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà e degli strumenti collaborativi.



OBBLIGHI E DIVIETI

L’individuazione di partner di Terzo settore deve avvenire nel rispetto dei **principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento**; in nessun caso quindi la scelta di adottare strumenti collaborativi anziché competitivi può determinare un

allentamento degli obblighi in capo alla pubblica amministrazione di dare pubblicità ai bandi o di considerare le proposte di tutti i soggetti che abbiano i requisiti.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Rispetto ai più diffusi strumenti amministrativi collaborativi preesistenti, la riforma introduce alcuni significativi ampliamenti all'ambito di applicazione:

- la normativa precedente riguardava “servizi sperimentali e innovativi”: la riforma estende la co-progettazione senza limitazione a tutte le circostanze, comprese quelle ordinarie;
- l'ambito precedente era quello del welfare, ora si estende a tutti i **settori di interesse** generali citati dal codice del Terzo settore;
- tutte le amministrazioni pubbliche possono agire iniziative collaborative; quindi ad esempio iniziative di formazione o educazione possono vedere come protagoniste le scuole.

Non ultimo, il codice assegna alle forme collaborative un ruolo di inedito rilievo, tendendo quindi a renderle la modalità normale di rapporto tra enti pubblici e Terzo settore e non, come avviene in normative precedenti, uno strumento utilizzabile solo in circostanze specifiche come i servizi sperimentali e innovativi.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 55

Costituzione italiana: art. 118 (Principio di sussidiarietà)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020 n. 131/2020

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76



ABROGAZIONI

La disposizione non abroga normative precedenti su materie simili ma al contrario le richiama esplicitamente – in primo luogo la programmazione sociale di zona ex lege 328/2000 – facendone così un caso specifico entro l'impianto più esteso della riforma. In una diversa luce ciò va sottolineato anche perché, se alcuni aspetti della normativa dovessero essere incrinati da pronunciamenti successivi, tutti gli strumenti preesistenti (ad esempio le istruttorie di co-progettazione regolate dal dpcm).



ENTRATA IN VIGORE

La normativa non prevede successivi passaggi attuativi ed è dunque pienamente vigente.

Convenzioni per la gestione dei servizi



COS'È

A partire dal riconoscimento della finalità di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets), le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni che prevedano un rimborso delle spese sostenute dall'Ets per svolgere le attività concordate.

Il codice del Terzo settore riprende e sviluppa quanto previsto dalla previgente normativa relativa alle **organizzazioni di volontariato (Odv)** e alle **associazioni di promozione sociale (Aps)**, dando allo strumento delle convenzioni un carattere più definito.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Possono stipulare convenzioni le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**. Tali organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale (ad esempio rispetto all'assenza di specifici reati commessi dagli amministratori) e comprovare l'adeguatezza a svolgere l'attività in questione relativamente alla struttura, alle esperienze accumulate nelle attività già svolte, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

In sostanza l'ente pubblico è chiamato a verificare che i soggetti con i quali si convenziona abbiano caratteristiche adeguate a svolgere correttamente le attività per cui la convenzione è stipulata.

Altri tipi di enti, ad esempio le cooperative sociali o comunque gli enti aventi forma di impresa, non possono accedere a questa forma di relazione.



COME FUNZIONA

Le convenzioni possono essere attivate per svolgere attività o servizi sociali di interesse generale in favore dei cittadini; devono essere più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, quindi quando, ad esempio, per effetto dell'apporto del **volontariato** o del coinvolgimento dei cittadini, il costo dell'attività è minore rispetto a quello conseguibile con un appalto di servizi o in cui comunque sia possibile valutare altri benefici derivanti dalla realizzazione dell'attività con il coinvolgimento della comunità locale.

La scelta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione non può derivare da scelte arbitrarie dell'amministrazione, ma deve rispettare i **principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza**, partecipazione e parità di trattamento; ciò implica l'attivazione di procedure comparative riservate a questi enti, che possono eventualmente essere realizzate secondo gli orientamenti su **co-programmazione e co-progettazione**.

Con la stipula della convenzione l'ente pubblico e il Terzo settore assumono **impegni reciproci**: mentre un'attività di volontariato svolta al di fuori di tale relazione può iniziare, cessare, modificarsi a partire dalla semplice volontà delle persone che la realizzano, le convenzioni includono degli impegni delle parti tesi a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a **svolgere con continuità le attività**. Nello specifico, l'ente pubblico si impegna a conferire le risorse concordate (economiche, strumentali, spazi, di personale, ecc.) e l'ente del Terzo settore a svolgere le attività.

La convenzione deve **esplicitare la durata** in cui le parti si impegnano reciprocamente nei termini prima richiamati. Dovrà anche prevedere il "contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici": insomma, le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottintese o lasciate indeterminate.

Devono inoltre essere previsti nell'ambito della convenzione i casi in cui si perviene all'interruzione del rapporto (ad esempio quando l'ente del Terzo settore non realizzi le attività che si era impegnato a svolgere, attui forme di discriminazione dei destinatari, ecc.) e le modalità di verifica dell'intervento svolto e della sua qualità.

I principi qui richiamati sono inoltre ripresi nel caso specifico di **convenzioni per il trasporto sanitario**.

GESTIONE ECONOMICA

Da un punto di vista economico le convenzioni non possono prevedere a favore delle organizzazioni di volontariato risorse diverse dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e corrispondenti a voci specificate nella convenzione; tra queste vi è necessariamente l'onere delle **coperture assicurative** che gli enti che si avvalgono di **volontari** devono stipulare a loro tutela. È esclusa la possibilità di corrispondere risorse economiche a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e i costi riconoscibili devono essere chiaramente riferibili all'intervento, salvo la quota di costi indiretti imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il concetto di gratuità e la natura delle spese effettivamente rendicontabili affinché non si configuri di fatto un corrispettivo per una prestazione di servizi – e che implicherebbe di arrivare alla scelta del contraente attraverso le procedure del codice degli appalti – è oggetto di alcuni rilievi da parte del Consiglio di Stato che pare orientato, in un parere espresso sull'argomento nel luglio 2018, in termini piuttosto restrittivi.

Si tratta di uno degli argomenti che dovrà essere meglio chiarito da successivi pronunciamenti e presumibilmente *in primis* dalle prossime linee guida sui rapporti tra enti pubblici e Terzo settore che l’Autorità nazionale anticorruzione è impegnata a redigere.



OBBLIGHI E DIVIETI

Il codice del Terzo settore introduce riferimenti specifici al contenuto delle convenzioni, quali il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; in sostanza nel momento in cui una certa attività è realizzata con il sostegno pubblico e in forza di un rapporto convenzionale, la convenzione deve includere disposizioni a tutela dei cittadini destinatari dell’attività. Qualora l’attività riguardi un ambito in cui sono previsti, nella normativa regionale o nazionale, standard organizzativi e strutturali, la convenzione dovrà prevederne il rispetto.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa non rivoluziona le preesistenti e citate disposizioni in materia presenti nelle leggi di settore; sicuramente contiene alcuni importanti richiami che meglio precisano e delineano lo strumento delle convenzioni. Il richiamo ai principi di “imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento” non è certo inatteso, ma contribuisce a evidenziare come questa procedure, se correttamente realizzate, nulla hanno a che vedere con possibili derive clientelari; il “rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” evidenzia una corresponsabilità nell’azione finanziata che lega ente pubblico finanziatore ed ente del Terzo settore, così come i requisiti di moralità professionale e quelli di adeguatezza sono volti a sottolineare la necessità di adottare criteri di qualità. In sostanza, non si introducono modifiche normative, ma sottolineature – già desumibili da principi generali del nostro ordinamento – che qualificano maggiormente lo strumento delle convenzioni.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 18, 56, 57



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle convenzioni è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Trasporto sanitario



COS'È

Il codice del Terzo settore inquadra e disciplina i casi in cui le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere si avvalgono della disponibilità di organizzazioni di volontariato (Odv) per assicurare il trasporto sanitario, che viene poi gestito generalmente con il prevalente ricorso all'opera di volontari sui mezzi di soccorso. Ciò avviene, quando l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà e vengano soddisfatte le condizioni di **efficienza economica e adeguatezza**, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

In tal caso l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, sia quello di emergenza e urgenza, sia quello ordinario ad enti di volontariato non è incompatibile con il principio comunitario di concorrenza.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Al fine di assicurare l'affidabilità delle organizzazioni che realizzano tale attività, la possibilità di convenzionamento è riservata alle associazioni che:

- siano iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (o, oggi, nelle more della sua costituzione, al registro regionale delle associazioni di volontariato);
- aderiscano ad una rete associativa nazionale;
- risultino accreditate secondo le rispettive discipline regionali.



COME FUNZIONA

Il trasporto sanitario segue i principi e le procedure delle altre forme di convenzionamento:

- le convenzioni possono prevedere solo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate; quindi non sono ammissibili meccanismi che, ad esempio sulla base di forfetizzazioni, instaurino di fatto la prestazione di un servizio contro corrispettivo;

- la scelta delle organizzazioni di volontariato con le quali convenzionarsi deve avvenire “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative” riservate alle organizzazioni di volontariato aventi i titoli per svolgere tale attività; non è possibile quindi affidare lo svolgimento di questa attività semplicemente sulla base di consuetudine o di altri criteri che non rispettino detti principi;
- le convenzioni devono prevedere condizioni tali da assicurare la continuità delle attività, il rispetto delle normative e degli standard previsti, la formazione ed eventualmente le qualifiche delle persone coinvolte nel servizio a titolo volontario o retribuito, ecc.



OBBLIGHI E DIVIETI

Va rimarcato come, a differenza delle **convenzioni con il volontariato e le associazioni di promozione sociale** previste all’art. 56, quelle per il trasporto sanitario richiedano che **l’organizzazione di volontariato coinvolta sia accreditata** nella regione in cui presta il servizio. Si tratta di un requisito necessario per l’instaurazione di rapporti convenzionali quali la capacità di svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali di legge.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa definisce un punto di equilibrio tra la necessità di valorizzare le tante esperienze di volontariato in questo settore e la considerazione che il sistema del 118 sia così strutturato da diventare un possibile spazio di mercato. Nel codice del Terzo settore viene delimitata la facoltà di convenzionamento a casi in cui da una parte sussistono condizioni che ne garantiscano l’interesse pubblico (“un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza”) e dall’altra si salvaguardino comunque i principi di trasparenza e apertura ai soggetti aventi titolo.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 57- 56 (per quanto di rinvio)

Sentenza 11/12/2014 C-113/13 della Corte di Giustizia europea

Sentenza 28/1/2016 C-50/2014 della Corte di Giustizia europea

Normative e accordi regionali sul tema del trasporto sanitario



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sul trasporto sanitario è entrata in vigore il 3 luglio 2017.

Utilizzo di beni e immobili pubblici



COS'È

Il codice del Terzo settore prevede una pluralità di strumenti tesi a concretizzare nella gestione di beni immobili, in particolare di beni immobili che necessitano di interventi di conservazione e valorizzazione, l'identità di fini tra enti pubblici e Terzo settore. In sostanza tali strumenti mirano, sempre all'interno di procedure ispirate alla trasparenza e parità di trattamento, a facilitare operazioni mirate a valorizzare degli immobili di cui si promuove l'utilizzo a finalità sociale da parte delle organizzazioni di Terzo settore.

Esistono una pluralità di strumenti, adatti a situazioni diverse, che saranno di seguito sinteticamente illustrati:

- il social bonus che prevede incentivi fiscali per le donazioni destinati al recupero di immobili degradati o di beni confiscati;
- la facoltà degli enti pubblici di concedere in comodato propri immobili ad enti di Terzo settore diversi dalle imprese sociali;
- la concessione a canoni agevolati di beni culturali ad enti di Terzo settore.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Gli strumenti descritti nascono dall'esigenza di valorizzazione a finalità sociali di beni altrimenti sottoutilizzati o in condizione o rischio di degrado; sono quindi previsti meccanismi che facilitano e incentivano la loro presa in carico da parte del Terzo settore, che assume contestualmente un impegno al mantenimento dei beni stessi.

Come sopra evidenziato, una parte significativa di questi strumenti riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e dei beni sottratti alla criminalità.

Alcune di questi strumenti si collegano al fatto che i soggetti e le azioni legati agli immobili siano estranee ad una logica di impresa:

- Il "social bonus" si applica laddove il tipo di utilizzo del bene sia di tipo non commerciale;
- I comodati di immobili pubblici sono concedibili a enti di Terzo settore diversi dalle imprese sociali.



COME FUNZIONA

SOCIAL BONUS

In sostanza si tratta di un “patto a tre” tra ente di Terzo settore, donatore (impresa o privato cittadino) e stato. Lo stato riconosce un **credito di imposta** (da ripartirsi in parti uguali su tre annualità) per donazioni destinate ad enti di Terzo settore che, previa presentazione di un progetto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata per svolgervi attività non commerciali.

Grazie a tali donazioni gli enti di Terzo settore possono svolgere attività di manutenzione, protezione e restauro di tali beni, dando evidenza con apposita rendicontazione al fatto che le cifre ricevute e supportate dal credito di imposta sono state appunto utilizzate per tale finalità ed evidenziando le attività che grazie a ciò è stato possibile svolgere; ciò viene documentato anche sul sito web dell’ente.

COMODATI DI IMMOBILI PUBBLICI

Gli enti pubblici possono concedere in **comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà**, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, affinché vi svolgano le proprie **attività istituzionali di interesse generale**. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente del Terzo settore concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

CONCESSIONI A CANONI AGEVOLATI PER ATTIVITÀ CULTURALI

I **beni culturali immobili di proprietà di enti pubblici** che allo stato attuale non sono affittati a soggetti terzi con la corresponsione di un canone e che necessitano di interventi di restauro, possono, previa predisposizione e approvazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione nonché il miglioramento della fruizione pubblica e la valorizzazione, essere dati in concessione a enti del Terzo settore per svolgervi attività di valenza culturale quali:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Entro tali accordi vengono inclusi gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione per i quali l’ente del Terzo settore concessionario sostiene le spese.

È possibile modificare le destinazioni d'uso qualora il nuovo utilizzo sia compreso nelle attività sopra elencate.

L'individuazione dell'ente del Terzo settore cui affidare il bene avviene mediante le procedure semplificate; con tale ente del Terzo settore, la pubblica amministrazione che concede l'immobile può attivare specifiche forme di partenariato tese a valorizzare il bene in forma congiunta e integrata.

Le concessioni sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.



CASI SPECIFICI

Il terzo degli strumenti considerati, la concessione a canoni agevolati, si attua solo per determinati tipi di attività collegati all'ambito culturale.



OBBLIGHI E DIVIETI

Gli strumenti promozionali come il social bonus o la concessione di beni culturali da valorizzare si attuano sulla base della presentazione di un progetto, prevedendo quindi che discendano da una sintonia di intenti tra amministrazione e ente del Terzo settore.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Alcuni degli istituti qui trattati riprendono e ampliano alla generalità del Terzo settore meccanismi sperimentati in ambito culturale (es. art bonus).



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 71 comma 2 e 3, 81, 89 comma 17

Le procedure per la concessione dei beni immobili con valenza culturale fanno riferimento all'art. 151 del d.lgs. 50/2016, il codice degli appalti; si fa altresì riferimento alle modalità di utilizzo e valorizzazione dei beni culturali prevista dalla legge 42/2004.



ENTRATA IN VIGORE

La normativa relativa all'utilizzo di beni e immobili pubblici è entrata in vigore il 3 agosto 2017. Deve ancora essere approvato il decreto che disciplina le modalità di realizzazione del social bonus.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

